Firmato digitalmente da:
Maria Grazia Baraghini
Firmato il 31/07/2024 13:49
Seriale Certificato: 26049978
Valido dal 08/03/2024 al 08/03/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Unione Rubicone e Mare

UNIONE RUBICONE E MARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza Borghesi, 9 Provincia di Forlì-Cesena tel. 0541/809611 fax 0541 941052
codice NUTS ITD58 www.unionedelrubicone.fc.it

La Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Rubicone e Mare, in esecuzione della Determinazione del Responsabile della medesima Centrale Unica di Committenza n. 47 del 31/07/2024 e della Determinazione n. 242 del 29/07/2024 del Responsabile del Settore Servizi Generali alla Persona e Culturali del Comune di Longiano (FC), **per conto del Comune di Longiano (FC)** indice

PUBBLICO INCANTO

per **L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DA SVOLGERSI AL TEATRO COMUNALE "E. PETRELLA" DI LONGIANO – ANNI 2024/2027. COMUNE DI LONGIANO. CPV 92320000-0 "Servizi di gestione infrastrutture artistiche".**

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La gara si svolgerà interamente sul SATER (Sistema Appalti della Regione Emilia Romagna) mediante procedura aperta rivolta alle imprese in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. Ai fini della partecipazione alla presente gara, è indispensabile l'iscrizione al SATER alla data di presentazione dell'offerta. Le istruzioni per la registrazione al SATER sono disponibili al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione/registrazione-e-abilitazione-operatori-economici.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E VALORE

2.1. OGGETTO

La concessione ha per oggetto la gestione del Teatro comunale "E. Petrella" di proprietà del Comune di Longiano ivi ubicato in via IV Novembre e annesse foresterie e annesse foresterie e uffici in Piazza San Girolamo 2, completo della strumentazione e degli arredi preposti all'attività teatrale ivi contenuti.

La concessione in oggetto comprende:

a) la gestione tecnica dell'immobile, così composto:

- una sala teatrale con capienza di complessivi n. 205 posti a sedere, distribuiti tra platea e n. 2 ordini di palchi e un loggione;
- n. 1 palcoscenico;
- n. 3 camerini con annessi servizi igienici;

- n. 2 locali deposito attrezzature;
- n. 3 servizi igienici (uno per piano);
- n. 1 biglietteria;
- n. 1 locale bar e annessa sala (attivo esclusivamente durante le manifestazioni che si svolgeranno nel teatro);
- n. 1 locale deposito magazzino (sotto il palco);
- n. 2 locali destinati ad uffici teatro e annesso servizio igienico;
- n. 3 foresterie per complessivi n. 12 posti letto (comprensive ciascuna di n. 2 stanze da letto, n. 3 servizi igienici e un locale cucina solamente in una delle foresterie);
- n. 1 locale centrale termica con accesso esterno da Piazza San Girolamo;

b) la programmazione e la gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo, nonché il coordinamento degli eventi, da svolgersi all'interno dell'immobile.

2.2. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore annuale della concessione a norma dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 è costituito da:

- introiti da bigliettazione Teatro (biglietti, abbonamento, carnet a stagioni e rassegne) € 9.910.00;

- proventi annui da noleggio e gestione bar € 20.150,00;

- contributi e sponsorizzazioni da parte di terzi € 26.910,00;

- corrispettivo versato dall'amministrazione comunale € 57.377,00 per un valore complessivo annuale di € 114.347,00, oltre IVA per legge, mentre **il valore per la durata della intera concessione (tre anni) è di € 343.041,00 oltre Iva per legge**.

L'importo a base di gara e soggetto al ribasso è pari ad € 172.131,00 oltre Iva per legge (€ 57.377,00 x 3).

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00.

Costo della manodopera di cui all'art. 41, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023: € 28.315,00 oltre Iva per legge.

COSTI PER LA SICUREZZA (Rischio Interferenza) Nella concessione non risultano rischi di interferenza in quanto il Gestore è l'unico responsabile della sicurezza per l'utilizzo del Teatro.

COSTO MANODOPERA. Il costo della manodopera è stimato in € 28.315,00 annui calcolato su un impiego presunto di unità, tarato su realtà analoghe ed in applicazione del CCNL soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, pari ad € 84.945,00 per la durata della concessione (tre anni).

COSTI GENERALI altre spese a carico del Gestore sono stimate in € 81.555,00 annui e comprendono, tra le altre, utenze, costi di ospitalità e produzione spettacoli e spese di gestione aziendali.

La gestione può essere avviata ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 8 e dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, anche tramite consegna urgente del servizio, in tal caso il gestore è tenuto ad avviare la stagione teatrale, su richiesta dell'Amministrazione concedente, anche in pendenza di stipula del contratto tramite specifico verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Area servizi alla persona del Comune di Longiano e dal Concessionario nella persona del legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile risulta essere: CCNL Impiegati e Tecnici Teatri Stabili Pubblici, ETI ed Esercizi Teatrali 19/04/2018.

La concessione è finanziata con fondi propri di bilancio.

2.3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari ad anni tre per le stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal 01/10/2024 fino al 30/09/2027.

Non saranno possibili rinnovi, né proroghe.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara esclusivamente i soggetti qui di seguito elencati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale espressamente richiesti dal presente bando.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/ aggregazione/GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, e il mancato rispetto della stessa costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012 e dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché di risoluzione del contratto.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I requisiti di partecipazione alla presente gara dovranno essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine indicato dal presente bando per la presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della presente procedura di gara fino alla stipula del relativo contratto.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

5.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara;

- (solo se il concorrente è una Cooperativa Sociale) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara;

- (solo se il concorrente è un Consorzio o un Consorzio di Cooperative) iscrizione all'Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara.

5.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono rappresentati da:

a) dichiarazione della partecipante attestante il fatturato globale relativo al triennio 2021-2022-2023 non inferiore al valore stimato della concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023)

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara (2021-2022-2023), in modo continuativo e regolare, almeno un servizio inerente le attività del presente bando.

L'Ente concessionario procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

I requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine indicato dal presente bando per la presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della presente procedura di gara fino alla stipula del relativo contratto.

In caso di partecipazione nella forma del RTI o consorzio, i requisiti di capacità tecnica sopra elencati dovranno essere posseduti complessivamente dal RTI e/o dal consorzio, purché ciascuno dei soggetti raggruppati possieda una percentuale non inferiore al 10% di tali requisiti.

5.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di partecipazione nella forma del RTI e/o del consorzio, nell'istanza di ammissione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, i quali dovranno altresì esprimere l'impegno a realizzarle.
I R.T.I. ed i consorzi sono ammessi alla gara se i soggetti raggruppati/consorziati hanno complessivamente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

richiesti dal presente bando. In ogni caso, il soggetto raggruppato / consorziato indicato quale esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che egli si è impegnato ad eseguire.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. N. 36/23 e dell'art. 33 del relativo Allegato II.12.

5.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 5.2. e 5.3. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, gli stessi requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente bando. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. A tal fine, il concorrente dovrà dimostrare di disporre delle risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (ad esempio, fornendo la dichiarazione, da parte dei soggetti sulle cui capacità fa affidamento, di impegnarsi a garantire la messa a disposizione delle risorse necessarie per il servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/23).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7. DIVIETO DI CESSIONE, SUBCONCESSIONE

Il Gestore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni principali oggetto della presente concessione.

Il contratto di concessione non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione.

9. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto presso il “Teatro Petrella” sito in Via IV Novembre e annesse foresterie e uffici siti nel complesso San Girolamo in Piazza San Girolamo 2.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo di cui all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 **è obbligatorio**.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.

Ogni soggetto potrà prendere visione dei luoghi in nome e per conto di un solo offerente.

Gli interessati potranno fissare un appuntamento contattando l’Ufficio Cultura, Turismo, Sport del Comune di Longiano (Dott.ssa Stefania Brunacci tel. 0547/666455, stefania.brunacci@comune.longiano.fc.it).

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato all'impresa apposita attestazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC secondo le disposizioni dettate dalla Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Ai fini della partecipazione alla presente gara è obbligatorio, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di **€ 33,00 a favore dell’ANAC**.

Il pagamento si può effettuare con due diverse modalità:

- "Pagamento on line" mediante il Portale dei pagamenti dell’ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

- "Pagamento mediante avviso", utilizzando infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.); IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’ANAC, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre innanzitutto essere registrati come utente dei servizi dell’ANAC secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti oppure essere in possesso di una identità SPID, CIE o eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature, o CNS - Carta Nazionale dei Servizi. Quindi occorre richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagine di creazione profili .

12. DOCUMENTAZIONE E RELATIVA PRESENTAZIONE

L’“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**;

C – Offerta economica.

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 03/09/2024 a pena di esclusione**.

La presente gara si svolgerà interamente con modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/23, mediante la piattaforma SATER - Sistema Acquisiti Telematici dell'Emilia-Romagna (www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale).

Ai fini della partecipazione alla gara, quindi, la S.V. dovrà effettuare la registrazione presso il portale www.piattaforma.intercenter.regione.emilia-romagna.it/portale, accedendo alla sezione "Registrazione Operatore Economico" e seguendo le istruzioni riportate nel manuale allegato alla presente lettera ("Registrazione OE e Funzioni Base").

Perfezionata la registrazione sul portale, la S.V. potrà partecipare alla presente gara ed inviare la propria offerta direttamente sul portale www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale seguendo le istruzioni espressamente riportate su tale sito.

Le offerte inviate oltre il suddetto termine oppure le offerte inviate alla Centrale Unica di Committenza con modalità diverse da quelle telematiche previste dalla piattaforma SATER suindicata, saranno escluse.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

• l'offerta è vincolante per il concorrente;

• con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.Lgs. n. 36/23. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la

stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla presente gara, gli interessati dovranno compilare **l'istanza di ammissione che troveranno sul portale SATER e firmarla digitalmente.**

Gli interessati dovranno, inoltre, effettuare il pagamento dell'imposta di bollo per l'importo di € 16,00, utilizzando il Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T – codice Agenzia: TGJ).

Nel caso di **partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti,** anche se non ancora costituito, dovranno essere compilati, **a pena di esclusione,** l'istanza di ammissione per ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento. L'istanza dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato ad uno di essi già individuato, indicato nell'istanza medesima e qualificata come capogruppo – mandataria, la quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) – FVOE

Il controllo in merito all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura di gara di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/23 in capo all'impresa partecipante avverrà attraverso il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) Versione 2.0** presso la Piattaforma Contratti Pubblici dell'A.N.A.C..

Il FVOE consente, infatti, da una parte, alle stazioni appaltanti di acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e, dall'altra, agli operatori economici di inserire i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione rimane a loro carico. Attraverso il DGUE presente sulla piattaforma SATER, la S.V. potrà inserire i riferimenti ai dati ed ai documenti utili per la comprova dei requisiti, ivi compresi i dati ed i documenti che non sono già presenti sul FVOE e che non potrebbero essere acquisiti diversamente dalla stazione appaltante. Come indicato nella Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, nelle more della piena integrazione del DGUE, l'accesso al FVOE a favore della Stazione Appaltante dovrà essere autorizzato dall'impresa partecipante secondo le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

La Stazione Appaltante potrà accedere al FVOE attraverso il Portale Servizi A.N.A.C. oppure attraverso una qualsiasi Piattaforma Digitale di Approvigionamento certificata per interoperare con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attiva sul medesimo portale.

Le imprese possono accedere al FVOE esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

L'impresa ha sempre la facoltà di chiedere l'aggiornamento del proprio FVOE su richiesta di specifici dati e/o documenti purché in corso di validità.

L'esito delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura di gara resterà disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica, ossia per 120 giorni (periodo di validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale). S'informa, pertanto, che il sistema consente, per il medesimo periodo di 120 giorni, il c.d.

riuso da parte della Stazione Appaltante dell'esito delle verifiche già effettuate da altre stazioni appaltanti e/o enti per altre procedure di gara in cui la S.V. sia risultata aggiudicataria o subappaltatore autorizzato.

Si comunica, infatti, che tutti gli operatori economici aggiudicatari di un contratto pubblici e tutti i subappaltatori autorizzati, per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di gara vengono inseriti nella Lista degli Operatori Economici verificati per il un periodo di 120 giorni.

Si precisa che gli enti certificanti e le stazioni appaltanti garantiscono la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE. Si precisa altresì che gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE e che l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15 del D. Lgs. 36/23 ai fini dell'eventuale iscrizione nel casellario informatico per l'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un periodo massimo di due anni.

La protezione dei dati personali dell'operatore economico contenuti dei documenti acquisiti direttamente dal FVOE e/o mantenuti nel FVOE ai fini del c.d. "riuso" è garantita con le modalità espressamente indicate all'art. 10 della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 che s'intendono qui integralmente richiamate.

Si rammenta, infine, che il rifiuto, senza giustificato motivo, dell'operatore economico di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara sarà punito dall'ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo compreso fra 500 e 5.000 euro.

Ai fini della partecipazione alla presente gara all'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE;
- eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- comprova dell'**assolvimento dell'imposta di bollo** per l'importo di € 16,00, mediante il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate;
- comprova dell'avvenuto **pagamento del contributo** a favore dell'**ANAC;**
- **dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 da parte del/ titolare/i effettivo/i** dell'operatore economico partecipante circa l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 36/23 con riferimento alla presente procedura di gara (da redigersi secondo il fac simile B allegato al presente bando).

Sarà per questo indispensabile, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, fornire i dati necessari per l'identificazione del/ titolare/i effettivo/i dell'operatore economico partecipante ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/07.

A pena di esclusione, il legale rappresentante dovrà dichiarare nell'istanza di partecipazione allegata di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15. CRITERI DI VALUTAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 108 e 185 del D.Lgs. n. 36/2023 per un massimo di 100 punti da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi.

Saranno valutate l'OFFERTA TECNICA e l'OFFERTA ECONOMICA in applicazione dei seguenti criteri:

CRITERI	**Ponderazione attribuita ai criteri di valutazione**
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE PUNTI	100

15.1. OFFERTA TECNICA: TOTALE PUNTI 90

L'offerta tecnica deve contenere i documenti che consentano di comprendere e valutare le modalità di gestione artistica e tecnica del Teatro che il concorrente si impegna ad attuare nel caso di affidamento in concessione, tenendo conto degli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione committente e delle condizioni di esecuzione indicate nel Capitolato speciale.

L'offerta deve espressamente contenere la dichiarazione vincolante di impegno del concorrente a realizzare, nel caso di aggiudicazione, i programmi artistici e le attività indicate nella medesima, salvo oggettive e sopravvenute impossibilità di realizzazione, in tal caso il gestore dovrà provvedere alla sostituzione dello spettacolo con altro di pari livello. Nel caso di inadempimento o di difformità in corso di esecuzione della concessione, verranno applicate le penali previste nel Capitolato, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso unilaterale del rapporto di concessione da parte dell'Amministrazione.

Le stagioni teatrali dovranno contenere almeno 10 spettacoli e svolgersi nel periodo dal 01 ottobre al 30 giugno dell'anno seguente.

Data la natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche i soggetti che nella valutazione complessiva dell'Offerta Tecnica raggiungano un punteggio minimo pari a 60 punti rispetto ai 90 punti massimi previsti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La commissione valuterà la proposta progettuale complessiva, con riferimento all'insieme degli spettacoli delle stagioni teatrali relative all'intero periodo della concessione e al cartellone proposto per la stagione 2024/2025, attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri generali:

Contenuto degli elementi	Criteri di valutazione degli elementi	Punteggi	Punteggio massimo
• **Qualità del progetto artistico generale (2024-2027)** **Programmi artistici**	**A1** Proposta progettuale complessiva con riferimento all'insieme degli spettacoli delle stagioni teatrali (secondo il numero minimo di 10 spettacoli a stagione) che tenga conto sia della qualità complessiva dell'offerta artistica con riferimento a pluralità di generi sia delle attese dei diversi pubblici del territorio. (teatro contemporaneo e/o di ricerca, proposte musicali, teatro comico, teatro per ragazzi, residenze con anteprima in loco, danza). **A2** Relazione descrittiva su proposte di collaborazione con istituzioni scolastiche, di coinvolgimento del territorio e/o valorizzazione del patrimonio culturale locale, proposte su tematiche legate a particolari ricorrenze istituzionali (es. giornata della memoria, 25 Aprile, ecc.). **A3** Numero di spettacoli per ciascuna stagione teatrale in più rispetto al numero minimo (dieci) indicato nel presente capitolato (1 punto per ogni spettacolo aggiuntivo fino ad un massimo di 5 spettacoli). **A4** Esperienza maturata nella realizzazione di stagioni teatrali. Attestazione di realizzazione di stagioni artistiche ulteriori rispetto al minimo richiesto nel disciplinare al punto 4. Punti 1 per ogni stagione teatrale organizzata fino ad un	Max 25 punti Max 5 punti Max 5 punti Max 5 punti	Fino a 40 punti

	max di 5. Gli spettacoli aggiuntivi dovranno essere indicati nel cartellone teatrale e saranno oggetto di valutazione.		
• **Programma artistico stagione 2024/2025**	Relazione descrittiva su Stagione teatrale 2024/2025, comprensiva dell'indicazione di artisti e compagnie artistiche (qualificazione professionale, notorietà, rilievo artistico, ecc.).	Max 15 punti	Fino a 15 punti
• **Organizzazione per la gestione del Teatro**	Organico e struttura organizzativa con indicazione dei profili professionali; Tempi, modi e luoghi di vendita e rilascio agli utenti dei biglietti di ingresso.	Max 15 punti Max 5 punti	Fino a 20 punti
• **Strategia di comunicazione e promozione**	Modalità tempistica con le quali si intende gestire la comunicazione al fine di promuovere l'attività artistica del teatro (materiali pubblicitari, ufficio stampa, utilizzo dei social network, sito, ecc.);	Max 15 punti	Fino a 15 punti

Per ciascuno dei criteri qualitativi sopra indicati verrà attribuito un coefficiente variabile fra 0 e 1 assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Nell'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa si terrà conto dei seguenti coefficienti:

0,0 Assente – completamente negativo

0,2 Negativo

0,4 Insufficiente

0,6 Sufficiente

0,8 Buono

1 Ottimo

Successivamente sarà calcolata, per ciascun criterio qualitativo la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e attribuito il valore pari a 1 al coefficiente più elevato riparametrando, di conseguenza, tutti gli altri coefficienti. I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio qualitativo.

Tutti i punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

In sede di gara il concorrente dovrà dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, costituiscono segreti tecnici o commerciali. Per tali informazioni, infatti, essendo coperte da riservatezza, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 sono esclusi il diritto di accesso agli atti ed ogni forma di divulgazione. All'offerta tecnica, quindi, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione firmata riportante le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, accompagnata dalla relativa motivazione circostanziata, atta a comprovare l'effettiva sussistenza delle ragioni di riservatezza.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità di tale dichiarazione con il diritto di accesso eventualmente azionato dagli altri partecipanti alla presente procedura di gara.

15.2. OFFERTA ECONOMICA: TOTALE PUNTI 10

Importo corrispettivo annuale a carico dell'Amministrazione comunale offerto in ribasso su quello posto a base di gara pari ad € 57.377,00, oltre IVA ai sensi di legge (max 10 punti).

Al fine dell'assegnazione del punteggio all'offerta economica la Commissione Giudicatrice procederà ad assegnare il punteggio massimo all'offerta che presenterà il prezzo più basso, mentre alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

P = (A x 10) / B

Ove:

P = punteggio attribuibile al concorrente

A = prezzo più basso offerto

B = prezzo offerto dal concorrente in esame

Al termine della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, la Commissione procederà, quindi, ad assegnare il punteggio complessivo ottenuto dalle singole offerte, mediante la sommatoria del punteggio conseguito dai concorrenti rispettivamente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo la seguente formula:

O = Y + X

Dove:

O = punteggio del concorrente

Y = punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica

X = punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta economica

L'**OFFERTA dovrà essere presentata direttamente sul portale SATER** e, **a pena di esclusione,** dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'offerente e in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento. Se l'offerta è sottoscritta dal procuratore, dovrà essere altresì allegata, **a pena di esclusione**, la procura in originale o in copia autenticata sottoscritta digitalmente; **a pena di esclusione**, non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare offerta.

L'offerta dovrà essere formulata in base agli elementi espressamente elencati nel presente articolo.

L'offerta economica dovrà indicare a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza aziendale.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108 e 185 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità dell'art. 15 del presente bando.

17. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà interamente sul portale SATER il giorno **04/09/2024 ALLE ORE 09:00**. In tale data, **in seduta pubblica**, si procederà all'esame della documentazione amministrativa caricata dai concorrenti sul medesimo portale.

Verificata l'ammissibilità di tutti i concorrenti, in seduta segreta la Commissione Giudicatrice provvederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche.

Infine, la Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica all'apertura delle "Buste Economiche" presenti sul SATER. Quindi, assegnato il punteggio alle offerte economiche presentate, verrà assegnato il Punteggio Complessivo e sarà redatta la Graduatoria di tutte le offerte ammesse.

Ciascun operatore economico partecipante potrà virtualmente partecipare alla presente gara, collegandosi da remoto al portale SATER e seguendo le indicazioni riportate nel relativo manuale d'uso.

18. ADEMPIMENTI IN CASO DI AFFIDAMENTO – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Il verbale non costituisce contratto; l'Amministrazione provvederà all'affidamento soltanto a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché positivamente giudicata dalla Commissione Giudicatrice. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte ammesse risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 182, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione alla gara, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, si procederà a dichiarare l'esclusione ed alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023). **Il contratto sarà stipulato direttamente con il Comune di Longiano (FC).**

I soggetti aggiudicatari della concessione in oggetto saranno invitati a produrre, prima della stipula del relativo contratto:

a) costituzione della **garanzia definitiva** di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/23 mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa pari al al 5% dell'importo del contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta pertanto la decadenza dall'affidamento.

La fideiussione dovrà essere redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, dovrà emessa a favore del Comune e dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 cod. civ..

La fideiussione dovrà essere prestata da fideiussori in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/23 e dovrà obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente.

S’informa che la Stazione Appaltante verificherà la veridicità e l’autenticità della fideiussione da Voi trasmessa mediante l’accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

o, in mancanza, inoltrando formale richiesta all’indirizzo pec indicato dal garante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell’iniziale importo garantito ai sensi dell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

b) Spese contrattuali. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future.

c) Polizza assicurativa danni verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO)

per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Longiano) e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

RCT Euro 2.500.000,00 unico per sinistro e RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro e ad Euro 1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:

- ✓ conduzione dei locali, degli spazi ad uso ufficio e Foresteria di Piazza San Girolamo inclusa l’eventuale concessione dei locali della Foresteria a terzi, come stabilito dalla concessione;
- ✓ committenza di lavori e servizi in genere;
- ✓ organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre;
- ✓ danni a beni in consegna e/o custodia, incluso guardaroba, con sottolimite di indennizzo non inferiore ad € 15.000,00;
- ✓ danni a beni di terzi da incendio, esplosione, scoppio, con sottolimite di indennizzo non inferiore ad € 1.500.000,00;
- ✓ danni da attività di montaggio, smontaggio di beni e/o attrezzature;
- ✓ danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore- che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- ✓ danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- ✓ danni da inquinamento accidentale con sottolimite di indennizzo non inferiore ad € 150.000,00;
- ✓ cosiddetto “Danno Biologico”;
- ✓ danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- ✓ alle malattie professionali;

- ✓ previsione della “Clausola di Buona Fede INAIL”.

d) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell’ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune (compresi amministratori, dipendenti e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa.

In caso di affidamento, concessione a terzi (anche per brevi periodi) dell’uso e/o conduzione di locali e/o spazi e/o attrezzature, così come in caso di attività in essi svolte da terzi, anche solo temporaneamente, il gestore si impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli di cui sopra in rapporto all’attività svolta, ed almeno con pari massimali, verificandone la sussistenza e validità.

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze dei terzi cui il gestore abbia concesso l’uso di spazi e/o attrezzature come sopra e/o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto del gestore non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto (anche in ragione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie) – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, tenendone indenne il Comune; al Comune ed al danneggiato non potranno essere poste o considerate a carico eventuali scoperti e/o franchigie per sinistro.

Prima dell’avvio del servizio e con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Longiano idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità di ogni copertura assicurativa sino alla data di scadenza della presente concessione.

La **stipulazione del contratto avverrà nella forma dell'atto pubblico-amministrativo**.

Ove il concessionario non provveda alla preparazione e presentazione della documentazione suindicata ovvero non adempia in modo conforme o non si presenti il giorno stabilito per la stipulazione, l'ente committente, con atto motivato e previa diffida, potrà pronunciare la decadenza dall’affidamento, nonché adottare ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

E’ espressamente stabilito che l’impegno del concessionario è valido dal momento in cui l’Amministrazione viene a conoscenza dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione del verbale di gara e stipulazione del relativo contratto. Il concessionario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 60 giorni dall’aggiudicazione, senza propria colpa, non sia ancora stato stipulato il contratto.

Sono a carico del concessionario tutte le spese del contratto, nonché tutte le imposte e tasse, fatta eccezione per l’IVA.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di risolvere il contratto prima della scadenza qualora il concessionario risulti inadempiente anche solo ad uno degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato Speciale.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il concessionario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il concessionario dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne del concedente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Conseguentemente la Ditta concessionaria curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell'Amministrazione comunale.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al Piano di Sicurezza, il concedente potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando il concessionario non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali.

Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano della sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora della Ditta concessionaria, alla risoluzione automatica del contratto ed alla legittimazione per l'esclusione del concessionario dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti/concessioni.

Per tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

– gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

– le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. PROCEDURE DI RICORSO

Contro il presente bando è ammesso ricorso al TAR Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna sezione di Bologna, entro 30 giorni. Il ricorso dovrà essere presentato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico. Ogni informazione potrà essere richiesta al seguente indirizzo: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it

22. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Roberta Martinetti, Responsabile del Settore Servizi Generali alla Persona e Culturali del Comune di Longiano, tel. 0547/666446, roberta.martinetti@comune.longiano.fc.it

Responsabile dell'endoprocedimento di gara è la Dott.ssa Maria Grazia Baraghini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza (tel. 0541 809625; mariagrazia.baraghini@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it), al quale l'Impresa può fare riferimento per richiedere informazioni in merito alla partecipazione alla presente gara.

23. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza di partecipazione alla gara e nei relativi allegati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura, con particolare riguardo all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di cui al combinato disposto degli articoli dal 94 al 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e la successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione Rubicone e Mare-Centrale Unica di Committenza, con sede in Savignano Sul Rubicone (FC), in Piazza Borghesi, 9. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara ed il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Unione Rubicone e Mare ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Idea Pubblica s.r.l. (rdp@unionerubiconemare.it).

Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali dei soggetti partecipanti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Destinatari dei dati personali

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno trattati dalla CUC dell'Unione Rubicone e Mare, nonché, per i controlli di rito, trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali dei soggetti partecipanti non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che i soggetti partecipanti forniscono di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I diritti dei soggetti partecipanti cui i dati si riferiscono

Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante ha diritto:

● di accesso ai dati personali;

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

● di opporsi al trattamento;

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

E' facoltà dei soggetti partecipanti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti a pena di esclusione, l'interessato verrà escluso dalla presente gara.

24. ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare definitivamente la concessione laddove sopraggiungano delle esigenze di ordine pubblico.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati approvati dall'Ente.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando di gara si potranno inviare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Rubicone e Mare (Dott.ssa Maria Grazia Baraghini, tel. 0541 809625; mariagrazia.baraghini@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it)

Dalla Residenza dell'Unione Rubicone e Mare, lì 31 luglio 2024

F.to Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Rubicone e Mare
Dott.ssa Maria Grazia Baraghini